

RELAZIONE

Il secondo convegno ecclesiale diocesano, tenutosi a Mezzojuso dal 27 al 29 agosto 1991, ha approvato la richiesta di istituire una commissione temporanea per lo studio dei problemi creati da difficoltà o attrito tra le due componenti rituali presenti in Diocesi (confronta il documento finale del convegno).

In data 26.12.1991, con proprio decreto Sua Eccellenza il Vescovo, avendo sentito, in data 3.12.1991, il parere del Consiglio pastorale diocesano, ha istituito un gruppo di lavoro avente "per finalità lo studio e l'approfondimento dei problemi che creano difficoltà o attriti tra i fedeli dei due riti esistenti in Eparchia, e che, alla luce dei risvolti liturgici, canonici e pastorali, ne possa ipotizzare le soluzioni più opportune.... Faranno parte del Gruppo di lavoro: Papas Vito Stassi, che convocherà e presiederà le sedute; Mons. Salvatore Pizzitola; Papas Marco Sirchia; Papas Jani Stassi; Don Vincenzo Cosentino e il Prof. Giuseppe Di Miceli".

In data 11.2.1992, in Piana, il Vescovo ha insediato il gruppo di lavoro.

Nella prima riunione sono stati precisati il ruolo del gruppo di lavoro e i suoi ambiti, i compiti del coordinatore, sono state fissate le cadenze degli incontri e le relative sedi, e si è proceduto alla nomina del segretario nella persona di Don Enzo Cosentino.

I. METODO E AMBITI

L'approccio allo studio della realtà diocesana è stato realizzato avendo provveduto a individuare i seguenti aspetti:

- a) ecclesiologico;
- b) liturgico;
- c) canonico;
- d) ecumenico;
- e) pastorale.

Per ciascuno di questi profili i vari componenti del gruppo di lavoro hanno presentato una relazione, che è stata illustrata e discussa nelle apposite riunioni.

Il ricco materiale offerto ha permesso di:

- 1) tentare di fare una rilevazione della realtà, sotto diverse angolazioni;
- 2) raccogliere quanto dal punto di vista liturgico, canonico e pastorale è stato già autorevolmente contemplato e codificato, e che pertanto rimane valido e vincolante per entrambe le componenti rituali della Diocesi;
- 3) evidenziare aspetti irrisolti e problemi aperti e non definiti.

In spirito di servizio i componenti del gruppo di lavoro, consapevoli di non costituire una commissione con compiti deliberativi, né di voler forzare per delle soluzioni a favore o contro qualsivoglia tesi, si permettono di offrire all'attenzione e alla discussione dell'assemblea diocesana i risultati del loro impegno che dividono, per comodità di lettura, sotto la voce "Rilevazione e analisi" quanto fa riferimento al punto 1) di questa pagina, e sotto i cinque profili, di

cui a pagina 2, quanto invece si collega ai punti 2) e 3),
della pagina 2.

II. RILEVAZIONE E ANALISI

In modo riassuntivo e paradigmatico si coglie (e per entrambi le componenti rituali dell'Eparchia):

sotto l'angolazione spirituale: scarsa tensione a "diffondere e difendere, con la parola e con l'opera, la fede come veri testimoni di Cristo" (Lumen gentium, 11);

- limitata attenzione ad un processo di secolarizzazione e di allontanamento di varia parte del popolo;

- ridotto spirito di "comunione" e mancata apertura ai problemi della fede e alla testimonianza della carità.

Sotto l'angolazione sociologica: la differenziazione di rito è, nella nostra Diocesi, strettamente personale, convivendo nello stesso Comune e nelle stesse famiglie persone di rito diverso. Non esistono gruppi compatti omogenei e totalizzanti. La distribuzione è variegata: nuclei interamente di rito greco, nuclei interamente di rito latino, e nuclei misti, che, se colti e fissati in indici, darebbero una visione reale e oggettiva.

Sotto l'angolazione storico-culturale: il rito come identificazione e come bandiera del gruppo di appartenenza, e non come "patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare... che si esprime in un modo di vivere la fede"

(C.C.E.O., c. 28,1):

- stratificazione di atteggiamenti di difesa e di contrapposizioni;

- un atteggiamento classico, contemplato in psicologia, dettato dal complesso di minoranza.

Sotto l'angolazione ecclesiologico-canonica:

- una Diocesi con due componenti rituali diverse, retta da

un Ordinario uni-rituale;

- il non avvenuto assorbimento del ribaltamento della situazione ecclesiale: dalla giurisdizione dell'ordinario latino su greci e latini a quella dell'ordinario greco su entrambi;
- ritardo nel recepire e mettere in atto quanto nelle Codificazioni latina e orientale è previsto per le due rispettive componenti;
- una irrisolta soluzione su quale delle due codificazioni sia, per i problemi generali, la carta fondamentale della Diocesi, in quanto entità unica.

Sotto l'angolazione liturgico-pastorale:

- l'appartenenza a due riti diversi comporta diverse prassi liturgiche e diverse prassi pastorali (vedi, ad esempio, la catechesi e l'amministrazione dei sacramenti dell'iniziazione); è concreto il rischio di proselitismo e ricorrente la tentazione della fruizione della prassi liturgica del rito non proprio per motivi non necessariamente di natura spirituale;
- cerimonie liturgiche e manifestazioni di pietà popolare assunte o subite, nei vari tempi, in violazione delle peculiarità liturgiche di una delle componenti, che vengono ancora mantenute, determinando in alcuni casi mortificazione e limitazione della dignità e dell'autonomia di una delle due comunità, e valorizzate, impropriamente e contro la coerenza liturgica al rito di appartenenza, come occasione ed evidenziazione di "primato" o di "privilegio" sull'altra parte;
- carenza di una pastorale organica diocesana, e non coincidenza di tensione e di impegno da entrambe le componenti.

In modo più precipuo per la sola componente di rito bizantino si sente il dovere di mettere in luce:

- la sofferenza e la difficoltà di una piccola componente di chiesa rituale che si deve fare carico di vivere una vita liturgica, elaborata e fissata più di mille anni fa, che non ha avuto "un proprio organico progresso", cui sa di non potere e dovere nell'attuale contingenza storica portare modifiche e mutamenti (Orientalium Ecclesiarum, 6), per sensibilità e spirito di servizio ecumenico (Unitatis redintegratio, 15);
- una carente riappropriazione e limitata valorizzazione spirituale e pastorale della ricchezza teologica e liturgica del proprio patrimonio (Orientalium Ecclesiarum, 5-6);
- una ridotta percezione della vocazione ecumenica e una caduta di impegno in tale particolare campo di lavoro (Orientalium Ecclesiarum, 24);
- una tendenza a inserire nelle comunità di rito greco elementi di culto e di pietà non proprie.

III. PROFILO ECCLESIOLOGICO

L'Eparchia di Piana degli Albanesi venne costituita con Bolla del Papa Pio XI il 26 ottobre 1937 per i fedeli di rito bizantino dimoranti nei paesi di Piana degli Albanesi, Mezzojuso, Contessa Entellina, Palazzo Adriano e nel Comune di Palermo.

Alla nuova Diocesi veniva anche riconosciuta la giurisdizione sul paese di S. Cristina Gela, benché l'unica parrocchia fosse latina, e sulla parrocchia latina di S. Vito, sita in Piana degli Albanesi. In data 8 luglio 1960 S.S. il Papa Giovanni XXIII decretava che anche le parrocchie latine dei paesi di Mezzojuso, Contessa Entellina e Palazzo Adriano passassero sotto la giurisdizione dell'Eparca di Piana degli Albanesi. Tale decreto veniva motivato con la preoccupazione di mettere fine ai contrasti che nascevano in seno alla comunità tra greci e latini, in quanto sia l'elemento greco che quello latino hanno da sempre vissuto insieme, fino a formare famiglie miste, sui cui membri era difficoltoso l'esercizio di plurime giurisdizioni diocesane.

L'esperienza vissuta ha evidenziato che alla raggiunta configurazione giuridica non ha sempre corrisposto una armonica convivenza. Il canone 177 del C.C.E.O. recita "L'Eparchia è porzione del popolo di Dio, affidata alle cure pastorali del Vescovo, coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al suo Pastore e da lui riunita nello Spirito Santo per mezzo del Vangelo e dell'Eucaristia, costituisca una Chiesa particolare, nella quale è veramente presente e opera la Chiesa di Cristo: una, santa, cattolica e apostolica".

Questa enunciazione di alta ^{teologica}pregnanza si è venuta scon

trando con un evidente dato di fatto: due Chiese rituali sotto la giurisdizione di un Ordinario uni-rituale. La componente di rito latino lamenta di non poter fruire del vertice liturgico diocesano nella fisiologica confluenza rituale.

Nell'affrontare questo versante ecclesiologico il gruppo di lavoro, con spirito di apertura e responsabile serenità, si è posto metodologicamente nella condizione di esaminare la tematica sotto un duplice possibile esito:

- a) che la Diocesi resti com'è: con un Vescovo bizantino, Eparca dei fedeli dei riti greco e romano;
- b) che la Diocesi venga rimodellata in modo che i fedeli di rito greco costituiscano la circoscrizione ecclesiale di Piana degli Albanesi con il proprio naturale Vescovo, e che i fedeli di rito romano passino sotto la giurisdizione dell'Ordinario di una delle Diocesi circonvicine.

Il Decreto conciliare sull'ufficio pastorale dei Vescovi "Christus Dominus" contempla situazioni analoghe a quelle attuali della nostra Diocesi e anzi sembra ne ipotizzi le soluzioni.

Il n. 23, 3b recita: "dove si trovano fedeli di diverso rito, il Vescovo deve provvedere alle loro necessità, sia per mezzo di sacerdoti o parrocchie dello stesso rito; sia per mezzo di un Vicario vescovile, munito delle necessarie facoltà e, se opportuno, insignito anche del carattere episcopale; sia da se stesso, come Ordinario di diversi riti. Ma se questo, secondo il giudizio della Santa Sede, per varie ragioni non si può fare, si costituisca una Gerarchia propria per ciascun rito".

Il n. 24 dello stesso Decreto conciliare dice: "Prima che, riguardo alle Diocesi si adottino i cambiamenti e le innovazioni, di cui si tratta nei numero 22-23, salva restando la prassi delle Chiese Orientali, è conveniente che questi affari siano sottoposti all'esame delle Conferenze Episcopali, competenti per territorio, che, se lo riterranno opportuno, si serviranno dell'aiuto di una particolare Commissione Episcopale, e chiederanno sempre il parere dei Vescovi delle Province e delle Regioni interessate. Dopo di che sottoporranno i loro pareri ed i loro voti alla Santa Sede".

A sua volta il C.C.E.O. col canone 192 invita il Vescovo ad essere "sollecito verso tutti i fedeli cristiani affidati al le sue cure, di qualsiasi età, condizione, nazione o Chiesa sui iuris" e il canone 193, comma 1° recita: "Il Vescovo e parrocchiale, alla cui cura sono affidati i fedeli cristiani di un'altra Chiesa sui iuris, ha il grave obbligo di provvedere in ogni modo affinché questi fedeli cristiani conservino il rito della propria chiesa, lo coltivino.....".

Da quanto sopra, emerge evidente che la situazione esi stente nell'attuale configurazione della Diocesi di Piana degli Albanesi non ha il carattere della unicità e irripetibilità, almeno sotto il livello teorico previsionale e, pertanto, sembra non costituire un caso unicum et absurdum all'interno dell'intera chiesa cattolica.

Per situazioni analoghe il magistero della Chiesa lascia aperte due possibili vie, entrambe percorribili, che sollevano problemi di ordine liturgico, canonico, ecumenico e pastorale, come si tenterà di mettere in luce in seguito, ma che, in ogni caso, non possono assolutamente prescindere dalla o nesta collaborazione di tutti i membri della comunità e, an

zi, ne sollecitano l'impegno alla fraterna concordia e alla
condivisione, se non altro in dipendenza della particolare ti
pologia sociologica delle nostre comunità e in assolvimento
all'ineludibile compito di rendere la più genuina "testimo
nianza di Cristo e, a chi la richieda, rendere ragione del
la loro speranza della vita eterna" (Lumen gentium, 10).

IV. PROFILO LITURGICO

Il Concilio Vaticano II "dichiara solennemente che le Chiese d'Oriente come anche di Occidente hanno il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari, poiché sono commendevoli per veneranda antichità, più corrispondenti ai costumi dei loro fedeli e più adatte a provvedere al bene delle loro anime" (Orientalium Ecclesiarum, 5). La componente di rito romano dell'Eparchia ha la certezza di poter godere su norme e indicazioni liturgiche ben definite e fissate dalla competente superiore autorità ecclesiastica (dalla Costituzione conciliare "Sacrosanctum Concilium" sulla sacra liturgia alle successive deliberazioni assunte dalla Conferenza Episcopale Italiana).

La componente di rito bizantino dell'Eparchia ha il compito di rispettare e mettere in atto quanto lo stesso Concilio dice a loro riguardo: "Sappiano, e siano ben certi tutti gli Orientali, che possono sempre e devono conservare i loro legittimi riti e la loro disciplina, e che non si devono introdurre mutazioni, se non per ragione del proprio organico progresso. Pertanto tutte queste cose devono essere con somma fedeltà osservate dagli stessi Orientali, i quali devono acquistarne una conoscenza sempre più profonda e un uso più perfetto e, qualora per circostanze di tempo o di persone fossero indebitamente venuti meno ad esse, procurino di ritornare alle avite tradizioni" (Orientalium Ecclesiarum, 6), cfr. anche il n. 12.

A parere del gruppo di studio sono quattro i punti che sotto l'angolazione liturgica meritano di essere presi in considerazione:

- 1) il vertice liturgico diocesano (l'Ordinario) uni-rituale;
- 2) la concelebrazione tra sacerdoti di diverso rito;
- 3) l'amministrazione dei sacramenti (in particolare quelli della iniziazione);
- 4) le cerimonie liturgiche e le festività e manifestazioni di pietà popolare.

Per quanto riguarda il primo punto c'è da dire che non esiste alcuna disposizione liturgica o canonica che abiliti un Vescovo al biritualismo, totalmente assente nella tradizione della Chiesa, la cui introduzione creerebbe difficoltà e disagi sotto il profilo della sensibilità ecumenica, ma che sembra postulata dalla pastoralità.

Lo stesso codice di diritto canonico per le Chiese orientali dichiara (canone 3°) di non voler legiferare in materia liturgica. Il problema rimane allora aperto. Soltanto se la Chiesa di Piana degli Albanesi, in unione con i due Ordinariati di Lungro e di Grottaferrata, riuscirà ad avere riconosciuto dalla Santa Sede un suo diritto particolare (come previsto dal C.C.E.O. in diversi canoni), che regoli i rapporti liturgici fra le due chiese sui iuris presenti nell'unica Eparchia, la questione potrà essere posta, sempre con estremo senso della misura e responsabile prudenza.

Per quanto riguarda il secondo punto la Chiesa ha fissato una precisa normativa utilizzando la codificazione canonica per le chiese orientali.

Il canone 701 così recita: "La concelebrazione tra Vescovi e presbiteri di diverse Chiese sui iuris può essere fatta per giusta causa, specialmente per favorire la carità e allo scopo di manifestare l'unione tra le Chiese, su licenza del Vescovo eparchiale, seguendo tutte le prescrizioni dei libri

liturgici del primo celebrante, tenendo lontano qualsiasi sincretismo liturgico e conservando preferibilmente le vesti liturgiche e le insegne della propria Chiesa sui iuris".

Con riferimento ai punti terzo e quarto sembra fisiologico e doveroso a questo gruppo di studio rinviare alle deliberazioni e direttive conciliari, di cui si fa ampia e puntuale menzione all'inizio del seguente profilo ^{Canonico} liturgico - v.

V. PROFILO CANONICO

L'aspetto canonico è trattato nel contesto degli altri profili, ogni qual volta la esigenza espositiva di un tema richieda il riferimento a decisioni codificate.

Per comodità di chi legge vengono qui raggruppati per singola materia i canoni rispettivi.

1) Ascrizione alla Chiesa

A - CIC - Can. 111, c. 1: "Con la recezione del battesimo è ascritto alla Chiesa latina il figlio dei genitori che di essa facciano parte; vi è anche ascritto nel caso che uno di essi non ne faccia parte, ma di comune accordo abbiano scelto entrambi che la prole sia battezzata nella Chiesa latina; se manca il comune accordo, il figlio è ascritto alla Chiesa rituale a cui appartiene il padre".

Can. 111, c. 2: "Qualsiasi battezzando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età può scegliere liberamente di essere battezzato nella Chiesa latina o in altra Chiesa rituale di diritto proprio; in tal caso egli fa parte della Chiesa prescelta".

Can. 112, c. 1: "Dopo la recezione del battesimo sono ascritti a un'altra Chiesa rituale di diritto proprio:

- 1°) chi ne abbia ottenuto licenza dalla Sede Apostolica;
- 2°) il coniuge che, nel contrarre matrimonio o durante il medesimo, dichiararsi di voler passare alla Chiesa rituale di diritto proprio dell'altro coniuge; sciolto però il matrimonio, egli può tornare liberamente alla Chiesa latina".

Can. 112, c. 2: "La consuetudine, anche se protratta a lungo,

di ricevere i sacramenti secondo il rito di una Chiesa rituale di diritto proprio, non comporta l'iscrizione alla medesima Chiesa".

B - CCEO - Can. 29, c. 1: "Il figlio, che non ha ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, col battesimo è iscritto alla Chiesa sui iuris a cui è iscritto il padre cattolico; se invece solo la madre è cattolica oppure se entrambi i genitori lo richiedono con volontà concorde è iscritto alla Chiesa sui iuris a cui la madre appartiene; salvo restando il diritto particolare stabilito dalla Sede Apostolica".

Can. 30 = uguale al can. 111, c. 2 del CIC.

Can. 31 - "Nessuno presuma di indurre in alcun modo qualunque fedele cristiano a passare a un'altra Chiesa sui iuris".

Can. 32 - c. 1: "Nessuno può passare validamente a un'altra Chiesa sui iuris senza il consenso della Sede Apostolica".

c. 2 "Se però si tratta di un fedele cristiano dell'Eparchia di qualche Chiesa sui iuris che chiede di passare a un'altra Chiesa sui iuris che ha nello stesso territorio la propria Eparchia, questo consenso della Sede Apostolica si presume, purché i Vescovi eparchiali di entrambe le Eparchie acconsentano per iscritto al passaggio".

I canoni 33 e 34 che riguardano la donna, che contrae matrimonio e compie il passaggio di rito, e i figli sotto il quattordicesimo anno di età sono uguali ai canoni 111 e 112 del CIC.

2) Sacramenti dell'iniziazione cristiana

A) Normativa per i membri della chiesa romana

CIC can. 842, c. 2. I sacramenti del battesimo, della

confermazione e della santissima Eucaristia sono tra loro talmente congiunti da essere richiesti insieme per la piena iniziazione cristiana.

CIC can. 891. Il sacramento della confermazione venga conferito ai fedeli all'incirca all'età della discrezione, a meno che la Conferenza Episcopale non abbia determinato un'altra età o non vi sia il pericolo di morte o, a giudizio del ministro, non suggerisca diversamente una grave causa.

(Con delibera della C.E.I. del 23.12.1982 in Italia l'età è stata fissata all'incirca i 12 anni).

CIC can. 913 c. 1. Per poter amministrare la santissima Eucaristia ai fanciulli si richiede che essi posseggano una sufficiente conoscenza e un'accurata preparazione, così da percepire, secondo le loro capacità, il mistero di Cristo ed essere in grado di assumere con fede e devozione il Corpo del Signore.

CIC can. 866. L'adulto che viene battezzato, se non vi si oppone una grave ragione, subito dopo il Battesimo riceve la confermazione e partecipi alla celebrazione eucaristica, ricevendo anche la comunione.

B) Normativa per i membri delle chiese orientali

CCEO can. 695, c. 1. La crismazione del santo myron deve essere amministrata congiuntamente col Battesimo, salvo il caso di vera necessità, in cui tuttavia si deve provvedere che sia amministrata al più presto.

CCEO can. 697. L'iniziazione sacramentale al mistero della salvezza si completa con la ricezione della divina Eucaristia; perciò la divina Eucaristia sia amministrata al fedele cristiano al più presto, dopo il Battesimo e la crismazione del santo myron, secondo la norma del diritto-

to particolare della propria Chiesa sui iuris.

CCEO can. 710. Riguardo alla partecipazione dei bambini alla divina Eucaristia, dopo il Battesimo e la crismazione del santo myron, si osservino, usando le opportune cautele, le prescrizioni dei libri liturgici della propria Chiesa sui iuris.

3) Sulla confermazione

A) Norme per i membri della Chiesa romana

CIC can. 882. Ministro ordinario della confermazione è il Vescovo; conferisce validamente questo sacramento anche il presbitero munito della relativa facoltà in forza del diritto universale o per speciale concessione della competente autorità.

CIC can. 883. Hanno ipso iure la facoltà di amministrare la confermazione:

- 1) entro i confini della propria giurisdizione coloro che dal diritto sono equiparati al Vescovo diocesano;
- 2) relativamente al soggetto di cui si tratta, il presbitero che, in forza del suo ufficio o per mandato del Vescovo diocesano, battezza una persona uscita dall'infanzia, oppure ammette nella piena comunione della Chiesa cattolica una persona già battezzata;
- 3) per coloro che versano in pericolo di morte, il parroco, anzi qualsiasi presbitero.

CIC can. 887. Il presbitero che ha la facoltà di amministrare la confermazione conferisce lecitamente questo sacramento nel territorio che gli è stato designato anche agli estranei, tranne che si opponga il divieto del loro proprio Ordinario; fuori del proprio territorio, non lo conferisce validamente

a nessuno, salvo il prescritto del can. 883, n. 3°.

B) Norme per i membri delle Chiese orientali

CCEO can. 696, c. 1. Tutti i presbiteri delle Chiese orientali possono amministrare validamente la crismazione del santo myron, sia congiuntamente col Battesimo sia separatamente, a tutti i fedeli cristiani di qualunque Chiesa sui iuris, anche della Chiesa latina.

CCEO can. 696, c. 2. I fedeli cristiani delle Chiese orientali possono rivecere validamente la crismazione del santo myron anche dai presbiteri della Chiesa latina, secondo le facoltà di cui essi sono provvisti.

CCEO can. 696, c. 3. Qualsiasi presbitero amministra lecitamente la crismazione del santo myron solamente ai fedeli cristiani della propria Chiesa sui iuris; per quanto riguarda poi i fedeli cristiani delle altre Chiese sui iuris, fa lecitamente la crismazione se si tratta di propri sudditi, di coloro che egli battezza per altro titolo legittimo, o di coloro che si trovano in pericolo di morte, e salve restando sempre le convenzioni stipulate tra Chiese sui iuris in questa materia.

4) Sulla divina Liturgia

A) Norme per i membri della Chiesa romana

CIC can. 904. Memori che nel mistero del Sacrificio eucaristico viene esercitata ininterrottamente l'opera della redenzione, i sacerdoti celebrino frequentemente; anzi se ne raccomanda caldamente la celebrazione quotidiana, la quale, anche quando non si possa avere la presenza dei fedeli, è sempre un atto di Cristo e della Chiesa, nel quale i sacer-

doti adempiono il loro principale compito.

CIC can. 905, c. 1. Eccettuati i casi in cui, a norma del diritto, è lecito celebrare o concelebrare l'Eucaristia più volte nello stesso giorno, non è consentito al sacerdote celebrare più di una volta al giorno.

CIC can. 905, c. 2. Nel caso vi sia scarsità di sacerdoti, l'Ordinario del luogo può concedere che i sacerdoti, per giusta causa, celebrino due volte al giorno e anche, se lo richiede la necessità pastorale, tre volte nelle domeniche e nelle feste di precetto.

B) Norme per i membri delle Chiese orientali

CCEO can. 704. La divina Liturgia può essere celebrata lodevolmente tutti i giorni, eccetto quelli che sono esclusi secondo le prescrizioni di libri liturgici della Chiesa sui iuris a cui il sacerdote è ascritto.

Riportiamo dal volume "L'iniziazione cristiana nei Codici orientale e latino", di Dimitrios Salachas, Ed. Dehoniana, Bologna, Ed. Dehoniane Roma, pag. 175: "Il problema della binazione è stato discusso anche nella Commissione di revisione del CICO. Anzi, in un primo iniziale progetto (1976) si prevedeva una norma del seguente tenore: "il sacerdote può celebrare una sola volta al giorno, a meno che il Gerarca del luogo non stabilisca altrimenti se lo richiede la necessità pastorale". Il relatore nota in merito: "Con il canone viene affrontato il problema delle binazioni che, è noto, non appartiene alla tradizione orientale, che anzi le esclude. Il principio, tuttavia, è stato introdotto presso alcuni ambienti per motivi pastorali innegabilmente gravi e di cui non si poteva non tenere conto". Nel CCEO promulgato,

tale norma non appare".

CCEO can. 707, c. 1. Riguardo alla confezione del pane eucaristico, alle preghiere da recitare dai sacerdoti prima della celebrazione della divina Liturgia, all'osservanza del digiuno eucaristico, alle vesti liturgiche, al tempo e al luogo di celebrazione e ad altre cose simili, devono essere stabilite accuratamente delle norme dal diritto particolare di ciascuna Chiesa sui iuris.

Sulla celebrazione si è espresso il canone 701 del CCEO, che è di natura interrituale e che abbiamo riportato a pag. 12.

CCEO can. 674, c. 1. "Nella celebrazione dei sacramenti si osservi diligentemente quanto è contenuto nei libri liturgici".

CCEO can. 674, c. 2. "Il ministro celebri i sacramenti secondo le prescrizioni liturgiche della propria Chiesa sui iuris, a meno che dal diritto non sia stabilito diversamente o che non abbia ottenuto una speciale facoltà dalla Sede Apostolica".

5) Sul matrimonio

CIC - can. 1110: "L'Ordinario e il parroco personali, in forza dell'ufficio, assistono validamente soltanto al matrimonio di coloro di cui almeno un contraente sia suddito nello ambito della sua giurisdizione".

CIC - can. 1115: "I matrimoni siano celebrati nella parrocchia in cui l'una o l'altra parte contraente ha il domicilio o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese....; con il permesso del proprio Ordinario o del proprio parroco, il matrimonio può essere celebrato altrove".

CCEO - can. 929, c. 1: "Il Gerarca del luogo e il parroco del

luogo... finché svolgono legittimamente l'ufficio, benedico no validamente un matrimonio in qualsiasi luogo entro i confini del loro territorio, sia che gli sposi siano loro sudditi, sia che non lo siano, purché almeno una delle due parti sia ascritta alla propria Chiesa sui iuris".

Il 2° comma dello stesso canone è uguale al can. 1110 del CIC. CCEO - can. 831, c. 2: "Il matrimonio si celebri davanti al parroco del futuro sposo, a meno che il diritto particolare non stabilisca diversamente o una giusta causa non scusi".

La CEI, in ottemperanza al disposto del can. 1067 del CIC, ha promulgato in data 5.11.1990, un decreto generale sul matrimonio, che è entrato in vigore il 17.2.1991. Gli artt. 23 e 24 di esso riprendono quanto già previsto nelle due codificazioni sopra riportate.

Il Vescovo dell'Eparchia, in data 22.2.1991, con proprio decreto regolava i problemi interrituali col numero 3 del medesimo: "Quando i nubendi sono del medesimo rito, gli atti da premettere alla celebrazione del matrimonio competono al parroco dello stesso rito. Quando i nubendi sono di rito misto, possono scegliere liberamente, in armonia con il n. 4 comma 2° del Decreto Generale sul matrimonio canonico, la parrocchia dove espletare gli atti preliminari per l'istruzione della pratica matrimoniale; durante il corso di preparazione, per una più responsabile scelta da parte dei nubendi del rito liturgico per la celebrazione del matrimonio, il parroco ha l'obbligo di istruirli convenientemente circa i contenuti teologici, il significato dei segni e la bellezza intrinseca della celebrazione del Sacramento del matrimonio sia in Rito Bizantino, sia in Rito Latino".

VI. PROFILO ECUMENICO

A) "Il ristabilimento dell'unità da promuoversi fra tutti i Cristiani è uno dei principali intenti del Sacro Concilio Ecumenico Vaticano II", così inizia il documento ufficiale sull'ecumenismo "Unitatis redintegratio" e i Padri conciliari con esso si sono riproposti il compito, indicando "a tutti i cattolici gli aiuti, i metodi e i modi, con i quali possano essi stessi rispondere a questa vocazione e grazia divina" (U.R. 1,3), di esortare "tutti i fedeli cattolici perché, riconoscendo i segni dei tempi, partecipino con slancio all'opera ecumenica" (U.R. 4,1).

Infatti, "la cura di ristabilire l'unione riguarda tutta la Chiesa, sia i fedeli che i Pastori, e ognuno secondo la propria virtù, tanto nella vita cristiana di ogni giorno quanto negli studi teologici e storici. Questa cura già in qualche modo manifesta il legame fraterno che esiste fra tutti i Cristiani, e conduce alla piena e perfetta unità conforme al disegno della bontà di Dio" (U.R. 5).

B) Il Decreto conciliare "Orientalium Ecclesiarum" proclama che la varietà di chiese particolari o riti della Chiesa santa e cattolica "non solo non nuoce alla sua unità, ma anzi la manifesta; è infatti intenzione della Chiesa cattolica che rimangano salve e integre le tradizioni di ogni Chiesa o rito particolare, e parimenti essa vuole adattare il suo tenore di vita alle varie necessità dei tempi e dei luoghi" (O.E. 2). "Queste Chiese particolari, sia di Oriente che di Occidente, sebbene siano in parte tra loro differenti in ragione dei cosiddetti riti, cioè per liturgia, per disciplina ecclesiastica e patrimonio spirituale... godono di pari di-

gnità, cosicché nessuna di loro prevale sulle altre per ragioni di rito, e fruiscono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi, anche per quanto riguarda la predicazione del Vangelo in tutto il mondo" (O.E. 3). Da qui discende per il Concilio un rinnovato impegno a tutelare tutte le chiese particolari, anche con l'erigere "parrocchie e una propria gerarchia, dove lo richieda il bene spirituale dei fedeli" (O.E. 4), l'invito alle gerarchie "delle varie chiese particolari, che hanno giurisdizione sullo stesso territorio", (O.E. 4) a promuovere l'unità di azione... "salvo il diritto in casi particolari di persone, comunità o regioni di fare ricorso alla Sede Apostolica che, quale suprema arbitra delle relazioni inter-ecclesiali, provvederà essa stessa alle necessità secondo lo spirito ecumenico, o farà provvedere da altre autorità, dando opportune norme, decreti o rescritti" (O.E. 4).

C) "Alle Chiese orientali aventi comunione con la Sede Apostolica Romana compete lo speciale ufficio di promuovere l'unità di tutti i cristiani, specialmente orientali, secondo i principi del decreto "sull'Ecumenismo" promulgato da questo Santo Concilio, in primo luogo con la preghiera, l'e sempio della vita, la scrupolosa fedeltà alle antiche tradizioni orientali, la mutua e più profonda conoscenza, la col laborazione e la fraterna stima delle cose e degli animi" (O.E. 24).

D) "Il Sacro Concilio, onde togliere ogni dubbio, dichiar ra che le Chiese di Oriente hanno potestà di regolarsi secondo le proprie discipline... La perfetta osservanza di questo tradizionale principio, invero non sempre rispettata, ap

partiene a quelle cose che sono assolutamente richieste come
previa condizione al ristabilimento dell'unità"(U.R. 16).

E) "Questo Sacro Concilio, ringraziando Dio che molti O
orientali figli della Chiesa cattolica, i quali custodiscono
il patrimonio orientale e desiderano viverlo con maggiore pu
rezza e pienezza, vivano già in piena comunione con i fratel
li che seguono la tradizione occidentale, dichiara che tutto
questo patrimonio spirituale e liturgico, disciplinare e teo
logico, nelle diverse sue tradizioni appartiene alla piena
cattolicità e apostolicità della Chiesa" (U.R. 17,2).

VII. PROFILO PASTORALE

La vita delle piccole comunità è stata sempre tempestata da attriti vari tra una parrocchia e l'altra, per questioni di supremazia e per diversità dell'azione pastorale dei vari parroci, tanto che alcuni di questi scontri sono stati anche "istituzionalizzati" e costituiscono il "vanto" di alcuni paesi, e ciò, evidentemente, all'interno di una stessa diocesi o di uno stesso rito.

Non sorprende, pertanto, che contrasti e contrapposizioni siano esistiti e siano ancora presenti nella nostra Diocesi, storicamente caratterizzata dalla presenza in piccoli paesi di due componenti rituali diverse, portatrici di due prassi liturgiche e di due prassi pastorali differenziate.

Compito del popolo di Dio che fa il suo esodo, oggi, nella Diocesi di Piana degli Albanesi è:

- valutare se, a prescindere da questioni contingenti legate a fatti specifici e a persone, ci sia una reale "impossibilità" di convivenza tra fedeli di rito diverso;
- esaminare quanto della dottrina e delle direttive del Concilio Vaticano II e delle norme fissate dalle Codificazioni canoniche siano entrate a far parte della fede e della azione delle nostre comunità;
- interrogarsi se, in termini reali, una vita in contrapposizione abbia impoverito, nella fede e nella testimonianza, le nostre comunità e ne abbia impedito la gioiosa condivisione delle ricchezze del rispettivo patrimonio spirituale e liturgico.

Una realtà che si dimentica spesso è che ambedue le comunità (bizantina e romana) risultano "minoranze": è mino-

ranza quella bizantina inserita in un oceano occidentale; ma è minoranza quella romana perché, benché inserita in tale oceano, non si sente a proprio agio in Diocesi. Ma poco si bada al fatto che oggi minoranza non è l'essere bizantini o romani: oggi minoranza è.... l'essere cristiani.

La supremazia di una parrocchia sull'altra, da dato di memoria storica, non può trasformarsi in alibi per inutili rivalse, e qualsiasi Ordinario dovrebbe intervenire fermamente, guardando solamente al bene di tutti i suoi figli.

Una reale unica organica impostazione "generale" di indirizzo della vita pastorale ed il rispetto e l'osservanza delle rispettive discipline liturgiche e canoniche dovrebbero, nell'attuale fase, permettere alle nostre comunità di trovare punti di accordo per praticare una diversità nell'unità.

Alla luce di quanto fin qui esposto, il gruppo di lavoro prende ora, analiticamente in esame, tre angolazioni pastorali:

- 1) pastorale sacramentale;
- 2) pastorale sociale;
- 3) pastorale e cerimonie e manifestazione di pietà popolare.

A riguardo del primo punto sembra inevitabile rinviare a tutto quanto detto dalla pagina 11 alla pagina 21 dove il tema è stato trattato sotto i profili liturgico e canonico.

Una ulteriore integrazione va fatta a riguardo della cura pastorale che il Vescovo, con giurisdizione su parrocchie di riti diversi, dovrà sviluppare a loro favore.

CCEO - can. 193, c. 1: "Il Vescovo eparchiale alla cui cura

sono affidati dei fedeli cristiani di un'altra Chiesa sui iuris ha il grave compito di provvedere in ogni modo affinché questi fedeli cristiani conservino il rito della propria Chiesa...".

CCEO - can. 193, c. 2: "Il Vescovo eparchiale provveda alle necessità spirituali di questi fedeli cristiani, per quanto è possibile, mediante presbiteri o parroci della stessa Chiesa sui iuris e fedeli cristiani, oppure anche mediante un Sincello costituito per la cura di questi fedeli cristiani" (vedi anche can. 246).

CCEO - can. 207: "Il Vescovo eparchiale di qualunque Chiesa sui iuris, anche della Chiesa latina, in occasione della relazione quinquennale, informi la Sede Apostolica sullo stato e le necessità dei fedeli cristiani che, anche se ascritti a un'altra Chiesa sui iuris, sono affidati alle sue cure".

Can. 329, c. 1: "L'opera di promozione delle vocazioni, specialmente per i ministeri sacri, appartiene all'intera comunità cristiana, la quale per la sua corresponsabilità dev'essere sollecitata alle necessità del ministero della Chiesa universale";

Can. 329, c. 3: "spetta in primo luogo al Vescovo eparchiale incitare il suo gregge, unendo le forze con gli altri Gerarchi, per promuovere le vocazioni e coordinare le iniziative"

Can. 330, c. 2: "Il piano di formazione dei chierici, anche mediante convenzioni, può essere comune a un'intera regione o nazione, anzi anche alle altre Chiese sui iuris, con l'avvertenza però che l'indole dei riti non ne scapiti".

Can. 333: "Anche se è desiderabile che agli alunni di una Chiesa sui iuris sia riservato un seminario, prima di tutto minore, tuttavia per speciali circostanze possono essere am

messi nello stesso seminario alunni anche di altre Chiese sui iuris".

Can. 343: "Gli alunni, anche se ammessi in un seminario di un'altra Chiesa sui iuris o in un seminario comune a più Chiese sui iuris, siano formati secondo il rito proprio: la con suetudine contraria è riprovata".

Can. 379: "I chierici, uniti col vincolo della carità ai con fratelli di qualunque Chiesa sui iuris operino tutti al medesimo fine, cioè per l'edificazione del Corpo di Cristo e per ciò, di qualunque condizione siano e anche se attendono a uffici diversi, collaborino tra di loro e si aiutino a vicenda".

Per quanto si riferisce al secondo punto, con piacere riprendiamo le pagine 15 e 16 del Piano pastorale diocesano, emanato il 14/9/1987, che attende ancora una sua attuazione.

"Nei vari campi della politica, della cultura, nella vasta realtà sociale" sono irrinunciabili la presenza e l'azione di laici umanamente qualificati, coerenti con la fede, tendenti ad operare quanto più possibile uniti e disposti a collaborare con quanti mirano a identiche finalità" (Comunione e Comunità Missionaria, 20).

"Ciò in virtù della doppia cittadinanza del laico in quanto membro della città di Dio e membro della città dell'uomo. Il problema, pertanto, è quello di una crescita della coscienza politica di tutta la comunità ecclesiale, fatta capace di un accorto discernimento critico e di un efficace intervento che sappiano custodire e vivere il senso dell'unità della vocazione cristiana nella distinzione degli impegni temporali ed ecclesiali, sforzandosi di cogliere il significato profondamente cristiano di una presenza politica dei cristia-

ni".

Terzo punto: Pastorale e cerimonie e manifestazioni di pietà popolare.

Abbiamo anticipato il problema alle pagine 5 e 6.

Le proposte per una corretta soluzione, a parere del gruppo di lavoro, sono:

- 1) attenersi al criterio dell'autonomia e della pari dignità fra le parrocchie.
- 2) Attenersi al rispetto del proprio calendario liturgico.
- 3) Per quelle cerimonie e manifestazioni assunte o subite, nei vari tempi, in violazione delle peculiarità liturgiche di una delle componenti, e valorizzate impropriamente e contro la coerenza liturgica al rito di appartenenza, iniziare una doverosa e prudente azione di purificazione rituale, in linea con le direttive del Concilio (Orientalium Ecclesiarum, 6). La scelta dei tempi e dei modi dovrà essere il compito degli operatori pastorali, i quali saranno impegnati a mettere mano ad una paziente ed intelligente opera di catechesi tesa ad illuminare le menti e tranquillizzare le coscienze, in modo che tutta la comunità abbia la consapevolezza che "ogni rinnovamento della Chiesa consiste essenzialmente nell'accresciuta fedeltà alla sua vocazione... e che questo rinnovamento ha quindi una importanza ecumenica singolare" (U.R. 6).

L'auspicio che il gruppo di lavoro esprime è che, in questa prospettiva, le manifestazioni che ogni componente rituale della Diocesi promuoverà, in coerenza con la propria identità liturgica, siano vissute come testimonianza della fede dell'intera comunità e siano partecipate da tutti in frater-

na concordia e in generosa disponibilità alla condivisione. La partecipazione di fedeli di rito greco che prendono parte nella Chiesa latina a cerimonie di rito romano (processione del Corpus Domini, Via Crucis, adorazione al SS. Sacramento) e di fedeli di rito romano che prendono parte nella Chiesa greca a cerimonie di rito bizantino (Akathistos, Paràclisis, etc...) evidenzierà che i "cattolici con gioia riconoscono e stimano i valori veramente cristiani promananti dal comune patrimonio". (U.R. 4, 8).